



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DECRETO N. 45 DEL 21/06/2019

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e s.m.i.. Accredитamento istituzionale/definitivo per attività di ricovero ospedaliero Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani S.P.A. di Avellino .

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta ix "corretta conclusione delle procedure di accredитamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali")

VISTA la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 ";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009, con il quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

**Regione Campania*****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della regione Campania è stato nominato quale Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018 con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

PREMESSO che

- a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l'accREDITamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;
- c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

**Regione Campania*****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

- e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvata la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 e demandate alle AA.SS.LL. le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;
- f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
- g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvata la ricognizione dell'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;

RILEVATO che

- a) la Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani S.p.A., con sede in Avellino alla via Errico n. 2, è struttura sanitaria autorizzata per l'esercizio di attività sanitarie per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, prima in regime convenzionale e successivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 724/94, temporaneamente/provvisoriamente accreditata con il SSR;
- b) con istanza promossa su piattaforma SORESA ID ST 03727 del 30.03.2012, la predetta Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani S.p.A. avanzava richiesta, ai sensi della L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii., di accreditamento istituzionale/definitivo per l'attività di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, già erogata in accreditamento temporaneo/provvisorio ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/94, dichiarando, ai sensi dell'art. 1, comma 237 septies della L.R.C. 4/2011 e ss.mm.ii., di non essere ancora in possesso del decreto autorizzativo aggiornato certificante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGRC 3958/2001 e s.m.i., per cause non imputabili alla struttura stessa;
- c) successivamente, a seguito di sopralluogo espletato dal Nucleo di Valutazione presso la struttura e della relazione finale del CCAA, con deliberazione n. 2209 del 30/12/2013, l'ASL Avellino certificava che la struttura Casa di Cura Privata Malzoni/Villa dei Platani, con sede in Avellino alla via C. Errico n. 2, non era, allo stato, accreditabile per l'attività oggetto della richiesta avanzata con la predetta istanza SORESA ID ST 03727, in quanto mancante di autorizzazione all'esercizio

**Regione Campania*****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

rilasciata ai sensi della DGRC n. 3958/2001 e s.m.i. e dei requisiti minimi di cui alla DGRC 7301/2001;

- d) la Casa di Cura promuoveva ricorso innanzi al TAR Campania per l'annullamento della succitata Deliberazione 2209 del 30/12/2013, di tutti gli atti presupposti e consequenziali, sia regolamentari della Regione, in parte qua, sia dell'ASL Avellino, nonché della successiva deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 612 del 09/04/2014 relativa alla mera rettifica della deliberazione n. 2209/2013;
- e) in merito all'omesso rilascio del decreto aggiornato ai sensi della DGRC 7301/01 e s.m.i. per asserita non imputabilità alla Malzoni/Villa dei Platani, venivano inoltre promossi dalla stessa struttura una serie di ricorsi dinanzi al TAR Campania, che davano vita ad un complesso contenzioso con l'ASL e il Comune di Avellino, nei quali si deduceva che l'originaria istanza promossa nell'anno 2002 (quindi, nei termini prestabiliti dalle disposizioni vigenti) dalla Clinica al Comune di Avellino riguardante l'aggiornamento del decreto autorizzativo ai sensi della DGRC n. 3958/2001 e s.m.i., non era stata evasa dalle Amministrazioni competenti nei termini prescritti;
- f) i provvedimenti delle surrichiamate amministrazioni venivano sospesi in sede cautelare e, nelle more della trattazione nel merito nell'ambito dei giudizi riuniti ed a seguito del parere favorevole rilasciato dall'ASL relativamente al Piano di adeguamento della struttura sanitaria ai requisiti ex DGRC 7301/2001, il Comune di Avellino rilasciava autorizzazione edilizia; a lavori eseguiti, a seguito di ulteriore parere favorevole dell'ASL, emetteva poi l'autorizzazione sanitaria del 30.10.2014 all'esercizio attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla surrichiamata DGRC;
- g) con sentenze TAR nn. 1960 e 1961 del 2014, veniva accertato il venir meno della materia del contendere in ordine all'effettiva e attuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ospedaliera, avuto riguardo al sopravvenuto rilascio del premezzo a costruire in deroga e a sanatoria n. 12475 del 19/08/2014 e della sopracitata autorizzazione sanitaria del 30/10/2014;
- h) con deliberazione n. 1863 del 31/10/2014, il Direttore Generale dell'ASL Avellino:

1) prendeva atto dell'ordinanza di sospensione del TAR Salerno n. 179/2014 del 27 marzo 2014, del parere positivo della CTM, giusta nota prot. n. 454/CTM del 29/10/2014, dell'autorizzazione sanitaria del Comune di Avellino n.94 del 30.10.2014 (aggiornata ai sensi della DGRC 7301/01 e s.m.i.), della relazione finale del C.C.A.A., con la quale veniva certificato il possesso da parte della struttura dei requisiti previsti dalla normativa per l'accreditamento istituzionale definitivo della struttura alle attività, subordinando l'accreditabilità definitiva della struttura alla contestualizzazione degli stessi nell'ambito della vigente normativa in materia di accreditamento, da operarsi a

**Regione Campania**
**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

cura dei competenti organismi superiori, competenti ad emettere il decreto di accreditamento istituzionale definitivo;

2) certificava, per l'effetto di quanto sopra, il possesso dei requisiti sopra indicati, subordinando peraltro l'accreditabilità definitiva della struttura solo all'eventuale superamento della problematica dei limiti temporali fissati dalla normativa per l'acquisizione dei requisiti minimi, da operarsi a cura degli organismi superiori competenti ad emettere il decreto di accreditamento istituzionale definitivo per attività in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuative e/o diurno con numero di pp.ll. complessivo di 160 così suddiviso:

DENOMINAZIONE	P. IVA	ISTANZA SORESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	DELIB. ASL
CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI S.P.A.	126180645	ST03727	VIA ERRICO, 2 - AVELLINO	IDEM	1863/14

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	P.L.	di cui a ciclo diurno	CLASSE QUALITA'
CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI S.P.A.	Cod. disciplina 37 – Ostetricia e Ginecologia	78	11	3
	Cod. disciplina 09 -Chirurgia Generale	30	1	
	Cod. disciplina 36 Ortopedia	15	1	
	Cod. disciplina 43 – Urologia	10	1	
	Cod. disciplina 29 – Nefrologia	10	1	

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

	Cod. disciplina 49 – Anestesia e Rianimazione: Unità Aggregata	2	///	
	Cod. disciplina 62 – Neonatologia	6	///	
	Cod. disciplina 73 – TIN/TSIN	9	///	
	TOTALE	160	15	

i) con sentenza n. 1991 dell'11/09/2015, il TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, su ricorso Reg. Gen. n. 443/2014, relativo al richiesto annullamento della deliberazione n. 2209 del 30/12/2013 recante il parere negativo di accreditabilità per carenza del decreto aggiornato ai sensi della DGRC 7301/2001 all'esercizio al momento della originaria verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale, con annessi motivi aggiunti per l'annullamento in parte qua della summenzionata deliberazione n. 1863/2014, lo dichiarava inammissibile, rilevando “che il parere in questione – omissis – appare tutt'altro che chiuso ad un possibile esito favorevole del procedimento di accREDITAMENTO definitivo, sollecitando (e, si direbbe, quasi auspicando) il superamento – rimesso, per la sua complessità, alle attribuzioni competenziali degli “organismi superiori” – delle emerse ragioni di criticità;

RILEVATO ALTRESI' che

a) dall'istruttoria svolta dai competenti uffici e strutture regionali risulta che:

- 1) le sentenze nn. 1960 e 1961 del 2014 non chiariscono definitivamente se il ritardo rispetto alla data di scadenza stabilita dalla DGRC sia o meno addebitabile alla struttura medesima;
- 2) di contro, dagli atti processuali risulta che la Casa di cura, in ossequio alle disposizioni più volte richiamate, aveva promosso nei termini al Comune di Avellino l'istanza di rinnovo del decreto all'esercizio, precisando di doversi adeguare ai nuovi requisiti, attivando in tal modo le procedure indicate al punto 2.2 della **“PARTE SECONDA”** del **“Documento Tecnico recepito e allegato alla DGRC n. 7301/2001”**. Gli Enti competenti, sempre nei termini indicati dal predetto punto 2.2, verificati gli adeguamenti da effettuare da parte della Clinica e valutato il successivo programma di adeguamento presentato dalla Casa di Cura, avrebbero dovuto vigilare sull'osservanza di

**Regione Campania*****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

quanto prescritto, comunicando eventualmente la sospensione dell'attività nel caso in cui requisiti e termini fossero stati disattesi, il che nella fattispecie non è avvenuto;

- 3) risulta, invece, che le procedure di verifica dei requisiti e del relativo programma di adeguamento siano iniziate ben oltre la scadenza di tutti i termini previsti dalla richiamata normativa, due anni oltre la scadenza del termine indicato per la conclusione del complesso iter procedimentale. Anche successivamente, per quanto concerne il *“Programma di adeguamento”* presentato dalla struttura, comportante, tra l'altro, un ampliamento strutturale finalizzato a collocare esclusivamente attività già in esercizio e non nuove attività sanitarie, sorgevano difficoltà per le quali la Struttura Commissariale per il piano di rientro dal disavanzo - chiamata a esprimersi al riguardo – rilasciava, con nota prot. n. 5042/c del 03/10/2013, parere in merito all'interpretazione autentica dei DD.C.A. nn. 21/2009, 05/2010 e 31/2011, confermando quanto già chiarito con nota prot. 246 del 5.03.2010, per cui *“tutti quegli interventi strutturali ed impiantistici richiesti dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che non comportano variazioni nell'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura e delle prestazioni sanitarie in termini quali-quantitative”* non rientravano nella previsione del blocco delle autorizzazioni di cui al punto C della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24.07.2009;
- 4) a seguito dei provvedimenti emessi dal TAR in sede cautelare e antecedentemente alle sentenze nn. 1960 e 1961 del 2014, il Comune di Avellino, su parere favorevole espresso dalla competente commissione dell'ASL, rilasciava in favore della Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani, il decreto n.94 del 30/10/2014 all'esercizio aggiornato ai sensi della DD.G..R.C. nn. 7301/01;
- 5) a seguire, con deliberazione n. 1863 del 31/10/2014, il Direttore Generale dell'ASL di Avellino, nel prendere atto, tra l'altro, della surrichiamata autorizzazione sanitaria e della Relazione Finale della CCAA, certificava il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accreditamento istituzionale in testa alla Casa di Cura e, consequenzialmente, l'accreditabilità definitiva della struttura, condizionandola al superamento della problematica dei limiti temporali fissati dalla normativa;
- 6) con la succitata sentenza 1991/2015, il TAR Campania dichiarava improcedibile il ricorso avanzato, rimettendo alla Regione Campania/Struttura Commissariale la risoluzione delle criticità emerse nella applicazione dei limiti temporali di cui alla normativa regionale per l'accreditamento;

b) l'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006, tra l'altro, così dispone:

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

lett. s): a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i **transitori accreditamenti** delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da **accrediti provvisori o definitivi** disposti ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

lett. t: le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli **accrediti provvisori** delle strutture private, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

lett. u: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis. Per le regioni impegnate nei piani di rientro ..., le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 ... omissis";

c) da ultimo, il comma 1-bis dell'art. 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 ha così modificato l'originaria previsione di cui alla lett. t) dell'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006:

lett. t): le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis ...".

d) corrispondentemente, l'art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e s.mm.e ii. così dispone: "Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accredimento

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 01/07/2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione...(omissis) ”;

- e) ai sensi dell'art. 1, comma 237 septies della L.R.C. 4/2011 e ss.mm.ii., la struttura sanitaria poteva dichiarare *“di non essere ancora in possesso del decreto autorizzativo aggiornato certificante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGRC 3958/2001 e ss.mm.ii., per cause non imputabili alla struttura stessa”*;

PRESO ATTO che

- a) dal quadro normativo delineato, rientrano nella prima fase dell'accreditamento istituzionale le strutture provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, o perché già transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/1994 o perché provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992;
- b) la Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani S.p.A., con sede in Avellino alla via Errico n. 2, autorizzata per l'esercizio di attività sanitarie dal 1956, era transitoriamente accreditata con il SSR ex art. 6, comma 6 della legge 724/94 per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, e, alla data del 10.07.2007, provvisoriamente accreditata con il SSR;
- c) in relazione al complesso contenzioso relativo all'intera questione inerente al mancato possesso del decreto autorizzativo nei limiti temporali fissati dalla normativa per la loro acquisizione, occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 237 septies della L.R.C. 4/2011 e ss.mm.ii., che consentiva alla struttura sanitaria di dichiarare *“di non essere ancora in possesso del decreto autorizzativo aggiornato certificante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGRC 3958/2001 e ss.mm.ii., per cause non imputabili alla struttura stessa”*,
- d) la non ascrivibilità della ritardata autorizzazione all'esercizio ex DGRC 3958/2001 e ss.mm.ii. risulta dimostrata dal certificato rilasciato in data 6.12.2011 dal Presidente della C.T.M. dell'ASL Avellino nonché dalle sopravvenienze fattuali relative al permesso edilizio rilasciato dal Comune finalizzato alla realizzazione delle opere contenute nel “Programma di adeguamento” e dal successivo rilascio del relativo aggiornato decreto all'esercizio, nonché dall'adozione della delibera n. 1863/2014, certificativa del possesso degli ulteriori requisiti di accreditabilità, dimostrando – a contrario-, che il ritardato rilascio del decreto autorizzativo non era ascrivibile alla casa di cura Malzoni/Villa dei Platani;

**Regione Campania*****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

- e) i lamentati ritardi e le inefficienze delle competenti amministrazioni non possono condizionare negativamente l'attività economica della struttura sanitaria in argomento, interessata a concludere il procedimento di accreditamento definitivo iniziato con istanza SO.Re.SA. ID St 03727 per l'attività di ricovero ospedaliero, già erogata in accreditamento temporaneo/provisorio ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/94, tenuto anche conto che non risulta essere stata interrotta la continuità dell'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera remunerabili a carico del SSR, da parte della Casa di Cura Malzoni/Villa dei Platani, in costanza di accreditamento temporaneo/provisorio, anche in virtù dei provvedimenti giurisdizionali sopra riportati;
- f) che lo status di struttura sanitaria accreditata temporaneamente/provvisoriamente al 1.07.2007 (nonché a tutt'oggi senza soluzione di continuità) comporta la possibilità di poter essere accreditata istituzionalmente, in presenza dei requisiti ulteriori così come certificati in Deliberazione ASL Avellino n.183/2014 e successivamente confermati con nota ASL Avellino prot.0028973 dell'11.12.2018;

RICHIAMATI

- a) il DCA n. 8/2018 recante il "Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento" che prevede che *"per quanto riguarda la provincia di Avellino, all'interno della Macro-area di Avellino e Benevento, è collocata la Casa di Cura Villa dei Platani - Malzoni, per la quale la Regione sta gestendo il procedimento di accreditamento che è oggetto di contenzioso giudiziario, per il quale si è in attesa di esito definitivo"* (pag.84), riservando nella programmazione sanitaria n.160 .pp.II. (già provvisoriamente accreditati) alla CdC Malzoni/Villa dei Platani di Avellino;
- b) il DCA n.103/2018 recante il "Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento di dicembre 2018" che conferma i posti letto sopra riportati alla casa di cura in argomento;
- c) la Deliberazione ASL Avellino n.1863/2014 e la nota ASL Avellino prot. 0028973 dell'11.12.2018, confermativa della sussistenza e della permanenza dei requisiti affinché la casa di Cura possa erogare prestazioni a carico del SSR;

RITENUTO

- a) di dover disporre l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per la suddetta struttura sanitaria ospedaliera in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale;

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **PRENDERE ATTO** della Deliberazione n. 1863/2014, con cui l'ASL di Avellino ha certificato il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale definitivo della Casa di Cura privata Malzoni Villa dei Platani s.p.a., con sede in Avellino, subordinando l'accreditabilità definitiva della struttura al superamento della problematica dei limiti temporali fissati dalla normativa per l'acquisizione dei requisiti minimi, da operarsi a cura degli organismi superiori competenti;
2. di **PRENDERE ATTO** della nota ASL Avellino prot. 0028973 dell'11.12.2018, confermativa della sussistenza e della permanenza dei requisiti affinché la casa di Cura possa erogare prestazioni a carico del SSR;
3. di **DISPORRE**, per l'effetto, l'accreditamento istituzionale definitivo della seguente struttura sanitaria dell'A.S.L. AVELLINO, erogante attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno con numero di pp.ll. complessivo di 160 presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicata e così suddiviso:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	P.L.	CLASSE DI QUALI- TA'
CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI S.P.A.	Cod. disciplina 37 – Ostetricia e Ginecologia	78	3
	Cod. disciplina 09 -Chirurgia Generale	30	
	Cod. disciplina 36 Ortopedia	15	
	Cod. disciplina 43 – Urologia	10	
	Cod. disciplina 29 – Nefrologia	10	
	Cod. disciplina 49 – Anestesia e Riani-	2	

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

	mazione: Unità Aggregata		
	Cod. disciplina 62 – Neonatologia	6	
	Cod. disciplina 73 – TIN/TSIN	9	
	TOTALE	160	

4. di STABILIRE:

- a) che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
- b) che l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
- c) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- d) che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
- e) che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
- f) che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
- g) che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale definitivo non determina automaticamente il diritto della struttura sanitaria privata ad accedere alla fase contrattuale, e lo stesso potrà essere oggetto di revisione;

5. di **PRECISARE** che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237 - nonies e 237 *nonies bis* dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

6. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;



Regione Campania

***Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

7. di **STABILIRE** altresì che il presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

8. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL AVELLINO territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata;

9. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

10. di **INVIARE** il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la notifica agli interessati e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute Avv.
Antonio Postiglione

DE LUCA